Giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) relativamente al potenziamento di un impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi

T.A.R. Sardegna, Sez. I 5 maggio 2025, n. 396 - Buricelli, pres.; Montixi, est. - Comune di Donori (avv. Salone) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Pani e Secchi) ed a.

Ambiente - Potenziamento di un impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi - Giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA).

(Omissis)

FATTO

- 1. Con il ricorso in epigrafe, il Comune di Donori ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento della Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 19/24 del 23.05.2019 con la quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) sull'intervento denominato "Potenziamento dell'impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi in località Su Siccesu e S'Arenaxiu", ubicato in Comune di Serdiana, in prossimità del confine comunale di Donori, oltre agli atti correlati indicati in epigrafe.
- 2. Rappresenta l'Amministrazione ricorrente che la controinteressata Ecoserdiana spa ha realizzato e gestisce, in località "Su Siccesu e S'Arenaxiu", in Comune di Serdiana, una discarica di rifiuti, dove attualmente sono abbancati oltre 3.200.000 metri cubi di rifiuti di vario genere e natura, per lo più indifferenziati, contenuti in 6 moduli.
- 3. Precisa la ricorrente che la discarica, pur ricadendo nel territorio del Comune di Serdiana, è posta a confine col Comune di Donori e, dal punto di vista geomorfologico, è parte integrante del territorio di quest'ultimo Comune (distando solo 1,2 Km dall'abitato), e insiste su una vecchia cava di sabbia in una zona dove anticamente insistevano due stagni, con un sottosuolo ricchissimo d'acqua, la cui falda a valle alimenta numerosi pozzi artesiani utilizzati dagli agricoltori e dagli allevatori della zona per scopi aziendali.
- 4. Rappresenta inoltre l'esponente che gli insediamenti produttivi del comparto agroalimentare del Comune ricorrente distano poche centinaia di metri dall'impianto e che la zona è ricompresa nella regione agraria del Parteolla, dove sono insediate le più note attività vitivinicole ed olivicole della Sardegna.
- 5. Il Comune evidenzia di aver appreso che la Regione Autonoma della Sardegna ha, con la Delibera della Giunta Regionale n. 19/24 del 23.05.2019, espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento proposto dalla Ecoserdiana spa e denominato "Potenziamento dell'impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi in località "Su Siccesu e S'Arenaxiu" avente ad oggetto l'ampliamento, per sopraelevazione, del Modulo n. 6, con un ulteriore Modulo (n.7), per una volumetria di circa metri cubi 240.000, pari a circa l'8% dei rifiuti smaltiti fin dal 1987, anno d'avvio della discarica, con un conseguente impatto cumulativo rilevantissimo, e con un concreto e significativo aggravamento del rischio di contaminazione dell'ambiente e, soprattutto, della falda acquifera, come attestato dalla Provincia del Sud Sardegna che, infatti, rilevato il superamento della soglia massima per alcuni valori, ha disposto un piano di accertamento nel sito in oggetto.
- 6 Si duole, in particolare, parte ricorrente del fatto che la Regione avrebbe posto in essere il procedimento culminato col provvedimento positivo di valutazione d'impatto ambientale in questione, senza fornire alcuna informazione al Comune di Donori; e ciò avrebbe fatto in palese violazione degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e dell'All. A della delibera G.R. 34/33 del 07.08.2012. All'Amministrazione ricorrente, pertanto, sarebbe stata preclusa la possibilità di avere rituale e tempestiva notizia del deposito del progetto e dell'avvio del procedimento, di partecipare alla procedura ed alle conferenze di servizi istruttorie e di formulare, nelle appropriate sedi procedimentali, tutte le più opportune osservazioni a tutela della salute della sua comunità, di cui la Regione avrebbe dovuto motivatamente tener conto nell'adozione del provvedimento finale.
- 7. Avverso la predetta delibera della G.R. n. 19/24 del 23.05.2019 è, dunque, insorta parte ricorrente con due motivi di gravame.
- 7.1. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto la violazione degli artt. 23, 24 e 25 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.; la violazione della Delibera Giunta Regionale n. 34/33 del 07.08.2012, All.to A e la violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 s.m.i., oltre a difetto di istruttoria e di motivazione.
- 7.1.1. Rappresenta parte ricorrente che l'art. 23 comma 3 prevede che l'istanza presentata dal proponente l'opera o l'intervento e tutta la documentazione di corredo, espressamente elencata nei commi 1 e 2, debba essere depositata su supporto informatico o cartaceo non solo presso gli uffici dei Comuni sul cui territorio l'intervento deve essere realizzato, ma anche presso i Comuni il cui territorio sia interessato dall'impatto della sua attuazione.



Tale circostanza, precisa l'Ente Locale, è stata già acclarata in analogo contenzioso definito da questo Tribunale con la sentenza n. 25/2003.

L'omissione di tale adempimento, conclude l'Amministrazione, ha impedito al Comune di Donori (nonché ai cittadini residenti nel suo territorio, dei cui interessi esso è anche Ente esponenziale) di partecipare al procedimento e di formulare tutte le più opportune osservazioni, così come previsto dall'art. 24, comma 4 del medesimo Decreto 152/2006, e ciò determinerebbe l'illegittimità del provvedimento di VIA.

- 7.1.2. Precisa l'Ente che, peraltro, il predetto obbligo di c.d. "preinformazione" a tutti i Comuni interessati è specificamente prescritto anche dalla delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 07.08.2012, All.to A, disciplinante il procedimento di VIA che, all'art. 6, prevede che il proponente l'opera o l'intervento debba presentare l'istanza di VIA anche ai Comuni interessati allegando su supporto informatico e su supporto cartaceo la pertinente documentazione. Inoltre, l'art. 10 prescrive la partecipazione dei Comuni interessati alla conferenza istruttoria che deve essere convocata una volta decorsi 60 giorni dall'avvio del procedimento.
- 7.2. Con un secondo ordine di doglianze il Comune di Donori deduce la violazione dell'art. 191, par. 2, del Trattato UE concernente il principio di precauzione. Eccesso di potere per illogicità, perplessità e contraddittorietà manifeste.
- 7.2.1. Rappresenta l'amministrazione come sia l'ARPAS-Dipartimento di Cagliari-Medio Campidano che la Provincia del Sud Sardegna abbiano evidenziato un rischio grave e concreto di contaminazione della falda acquifera da parte della discarica

Ciò emergerebbe, in particolare, dalle note dell'ARPAS prot. n. 37859 del 24.10.2018 e 42369 del 28.11.2018 nelle quali venivano riportati valori non conformi alla normativa vigente di una serie di sostanze, e dalla nota prot. n. 2794 del 4.2.2019, con la quale la Provincia del Sud Sardegna comunicava di non poter esprimere il proprio contributo se non all'esito dell'espletamento di un piano di accertamento indispensabile all'acquisizione delle informazioni utili per individuare le misure amministrative/tecniche eventualmente da adottare.

Conclude l'amministrazione ricorrente che il giudizio positivo espresso dalla Regione sulla compatibilità ambientale dell'intervento si rivelerebbe irragionevole alla luce delle criticità evidenziate dai sopra accennati enti e del fatto che il piano di accertamento non sia stato concluso.

- 7.2.2. Infine, l'operato della RAS si porrebbe in contrasto con il principio di precauzione, non risultando satisfattiva la prescrizione inserita da tale Ente, che si limitava ad affermare che "qualora durante la gestione operativa dell'impianto gli esiti dei monitoraggi delle acque sotterranee, da effettuarsi secondo le modalità di cui al Piano di monitoraggio e controllo (PMC) di cui al punto successivo, dovessero evidenziare una contaminazione riconducibile al modulo in esercizio, ovvero ai sottostanti moduli 4 e/o 5, gli abbancamenti dovranno essere interrotti in attesa dell'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa di settore".
- 8. In data 1º luglio 2020 l'amministrazione comunale ha depositato motivi aggiunti estendendo il gravame alla Determinazione n. 71 del 19.02.2020 del Dirigente dell'Area Ambiente Servizio Autorizzazioni-AIA della Provincia del Sud Sardegna, con la quale è stata rilasciata ad Ecoserdiana s.p.a. l'autorizzazione integrata ambientale per l'intervento in questione, oltre ai correlati verbali delle conferenze di servizi istruttorie e decisorie.
- 8.1. Rappresenta l'amministrazione ricorrente che, il medio tempore ultimato "*Piano di accertamento*" disposto a carico di Ecoserdiana e i riscontri analitici del Dipartimento ARPAS di Cagliari avevano confermato il grave stato di contaminazione della falda acquifera, cosicché la Provincia del Sud Sardegna, con Ordinanza n. 1 del 05.11.2019, accertato che l'inquinamento era conseguente all'attività di gestione dei rifiuti ed era imputabile alla controinteressata Ecoserdiana, aveva ordinato a questa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 242 D.Lgs. 152/2006, di attivare efficaci misure di prevenzione, di riparazione e di messa in sicurezza di emergenza, di predisporre il Piano di Caratterizzazione del sito e di provvedere, in ragione degli esiti del piano, agli eventuali, ulteriori, interventi di bonifica.
- 8.2. Si duole parte ricorrente del fatto che non solo al provvedimento della Provincia non abbia fatto seguito la revoca, o quantomeno la sospensione, da parte della Regione, della valutazione di impatto ambientale gravata con l'impugnativa principale, ma che la stessa Provincia, con la Determinazione n. 71 del 19.02.2020, abbia rilasciato a Ecoserdiana l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'ampliamento della discarica per sopraelevazione del Modulo n. 6 in esercizio, per un volume complessivo di 240.000 tonnellate.
- 8.3. Evidenzia il Comune di aver commissionato apposita perizia, redatta sulla base dell'esame del piano di caratterizzazione redatto dalla stessa Ecoserdiana e delle risultanze dei ripetuti campionamenti effettuati sul sito dall'Arpas, dalla quale sarebbe risultata l'omessa notifica, prescritta dall'art. 242 del D.Lgs 152/06, degli esiti degli autocontrolli effettuati dal 2012 al 2017 dai quali sarebbero emerse eccedenze rispetto alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di riferimento (ai sensi del D. Lgs 152/06 All. 5 Tab. 2).

In ragione di quanto sopra, evidenzia l'Ente Locale, la Regione avrebbe dovuto astenersi dal rilasciare la VIA e sospendere l'iter procedimentale attivando a carico della controinteressata tutte le misure previste dallo stesso art. 242, non potendo portare a conclusione l'iter in attesa delle risultanze delle indagini per l'accertamento del responsabile dell'inquinamento ex art. 244.

8.4. Evidenzia il Comune come il superamento delle soglie di contaminazione sia pacificamente ammesso nel piano di caratterizzazione presentato dalla stessa Ecoserdiana per i Moduli nn. 1 e 2, ma precisa che dall'esame delle risultanze



dei pozzi-spia non possa escludersi una contaminazione proveniente anche dai moduli 5 e 6 che, attraverso la Via e l'Aia impugnati, si vogliono ampliare.

- 8.5. L'amministrazione evidenzia, infine, che le misure di monitoraggio e di indagine previste nel piano di caratterizzazione redatto da Ecoserdiana sarebbero insufficienti per verificare l'entità della contaminazione, che risulterebbero indimostrate le considerazioni riportate dalla controinteressata nel piano di caratterizzazione che ricondurrebbe le cause dell'inquinamento ad un eccezionale evento alluvionale che avrebbe causato un fenomeno di "troppo pieno" nel sistema di raccolta del percolato e che, in ogni caso, la controinteressata non avrebbe indicato quali misure correttive adottare per escludersi il reiterarsi dell'evento.
- 8.6. Alla luce di quanto sopra, il Comune di Donori ha proposto motivi aggiunti deducendo ulteriori profili di illegittimità del giudizio positivo di compatibilità ambientale impugnato col ricorso introduttivo, gravando, anche per invalidità derivata, l'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- 8.6.1. Con il primo motivo aggiunto deduce violazione e falsa applicazione artt. 242 e ss. D.Lgs. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e perplessità manifeste, difetto di istruttoria; violazione delle prescrizioni della VIA.

Evidenzia parte ricorrente che la Regione avrebbe illegittimamente operato laddove, in presenza di un accertato inquinamento della falda, ha rilasciato la compatibilità ambientale per l'intervento per cui è causa al soggetto responsabile dell'inquinamento, il quale, tra l'altro, non aveva provveduto a notificare l'inquinamento alle autorità competenti. L'illegittimità di tale *modus procedendi* sarebbe poi proseguito, a giudizio dell'esponente, nel momento in cui la RAS, pur a seguito dell'adozione da parte della Provincia dell'Ordinanza n.1/2019 a carico di Ecoserdiana e delle risultanze del piano di accertamento che confermavano l'inquinamento di falda, non ha provveduto a revocare o sospendere la valutazione d'impatto ambientale o, quantomeno, a disporre l'interruzione degli abbancamenti nel Modulo 6 in esercizio, così come previsto dalle prescrizioni della VIA in caso di contaminazioni provenienti dal Modulo in questione o dai sottostanti Moduli 4 e 5.

8.6.2. Con un secondo motivo aggiunto il Comune di Donori deduce: la violazione delle prescrizioni dell'AIA n. 65 del 21.04.2011 relative alla capacità di volumetria massima assentita per il Modulo 6, la violazione delle prescrizioni dell'AIA n. 65/2011 e degli artt. 10 e 13 D.Lgs. n. 36/2003 concernenti l'andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento, ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria.

Espone l'amministrazione che è verosimile che Ecoserdiana abbia continuato ad effettuare i conferimenti nel Modulo 6 malgrado quest'ultimo avesse già raggiunto la sua capacità massima assentita con l'AIA n. 65 rilasciata il 21.04.2011, e ancor prima, quindi, di conseguire la VIA e l'AIA, impugnati, per l'ampliamento del Modulo 6 in questione.

Infatti, alla data del 30.06.2017, secondo quanto riferito nel piano di caratterizzazione, tale modulo presentava un residuo di volumi ancora abbancabili di circa 83.000 m3. Pertanto, se in cinque anni (dal 2012 al 2017) erano stati conferiti rifiuti per 217.000 m3, ossia una media di circa 43.400 mc. per anno, se ne poteva inferire che il Modulo 6 aveva già raggiunto la sua capacità massima, al più tardi, fin dai primi mesi del 2019.

Da qui la violazione delle prescrizioni dell'AIA n. 65 del 2011, cui avrebbe dovuto far seguito il diniego del parere favorevole sulla VIA e il rilascio dell'AIA ora impugnate.

Parte ricorrente, allo scopo di verificare la data di esaurimento delle volumetrie conferibili nel Modulo n. 6 in forza dell'AIA n. 65/2011, chiede l'esibizione dei formulari e della documentazione concernente i conferimenti dei rifiuti nel Modulo 6, e insta per l'esperimento di apposita verificazione o Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Inoltre, parte ricorrente insta ai fini dell'acquisizione della documentazione inerente all'entità del percolato raccolto e alle relative modalità di smaltimento ai sensi degli artt. 10, comma 2 e 13 comma 5 lett. c) del D.Lgs 36/2003.

- 8.6.3. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, anche per illegittimità derivata dalla VIA impugnata in ragione della relazione di presupposizione logica, prima ancora che giuridica, che sussisterebbe tra i due provvedimenti cosicché l'illegittimità della prima si ripercuoterebbe, inficiandola, sulla seconda.
- 9. Si sono costituiti in giudizio la Provincia del Sud Sardegna, la RAS e la controinteressata Ecoserdiana instando per la reiezione del gravame.
- 10. All'udienza cautelare del 3 settembre 2020, il Collegio su richiesta concorde delle parti disponeva l'abbinamento al merito della proposta istanza cautelare.
- 11. Le parti depositavano documenti memorie e repliche.
- 12. La causa veniva, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 30 aprile 2025.

DIRITTO

1. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità – e quindi la inutilizzabilità - delle memorie di replica depositate in giudizio dal Comune di Donori poiché tale deposito è avvenuto oltre le ore 12:00 del 9/4/2025 e quindi tardivamente rispetto all'obbligo di rispettare il termine dei 20 giorni liberi dall'udienza fissata per il 30 aprile 2025, così da risultare in



violazione del combinato disposto degli artt. 73, c. 1, c.p.a. e 4, c. 4, disp. att. c.p.a. (conf. Consiglio di Stato, IV, nn. 8418 e 7977 del 2022; VI, nn. 9750 e 3348 del 2024, III, n. 3136 del 2018; v. inoltre TAR Sardegna, I, sent. n. 308 del 2025). Il Collegio è consapevole dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che consente il deposito di memorie in scadenza fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito (su cui v. Cons. Stato, IV, n. 5849 del 2024; VI, n. 9278 del 2024). Nondimeno, ritiene più aderente a esigenze di garanzia del contraddittorio e di corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante richiamare –e condividere- l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale "i termini ex art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (sicché la loro violazione conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno considerati "tamquam non essent" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2017, n. 1640; sez. IV, n. 1841 del 2021, p. 9.2., sul tema dell'"orario limite" dell'ultimo giorno utile).

- 2. Passando al merito del gravame, il presente giudizio concerne la legittimità del giudizio positivo di compatibilità ambientale reso all'esito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale sull'intervento denominato "Potenziamento dell'impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi in località Su Siccesu e S'Arenaxiu" ubicato in Comune di Serdiana, in prossimità del confine comunale di Donori, adottato con DGR 19/24 del 23/5/2019 e, per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti, della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Ecoserdiana S.p.a. con determinazione n. 71/2020 della Provincia del Sud Sardegna.
- In particolare, il progetto concerneva l'ampliamento, mediante sopraelevazione, del Modulo n. 6 con un ulteriore Modulo (n. 7) per una volumetria di circa 240.000 metri cubi.
- 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Donori ha dedotto la violazione degli artt. 23, 24 e 25 D.lgs. n. 152/2006 nel testo ratione temporis applicabile al momento dell'istanza (marzo 2017), della Delibera Giunta Regionale n. 34/33 del 7/8/2012, All.to A, degli artt. 7 e ss. L. 241/1990 s.m.i., nonché difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il mancato deposito da parte di Ecoserdiana S.p.a. della documentazione prevista anche presso il Comune di Donori avrebbe impedito a quest'ultimo di partecipare al procedimento e formulare osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Testo Unico Ambiente.
- 2.1.1. In relazione a tale motivo di ricorso, osserva innanzitutto il Collegio che dalle risultanze documentali è emersa, effettivamente, la mancata osservanza dell'adempimento richiesto dall'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, consistente nel deposito del progetto d'intervento e della documentazione correlata presso il Comune di Donori, nonché delle ulteriori garanzie partecipative richieste dalla normativa richiamata dal ricorrente. È pacifico, peraltro, che tale Comune fosse coinvolto dall'intervento in quanto, benché quest'ultimo fosse formalmente localizzato nel Comune di Serdiana, esso si trova nelle immediate vicinanze del centro abitato e degli insediamenti produttivi di Donori.
- 2.1.2. A tale proposito sono noti al Collegio i precedenti giurisprudenziali che evidenziano la rilevanza degli adempimenti di cui all'art. 23 del D.lgs. 152/2006 (cfr. in particolare, Tar Campania, Napoli, sez. V, sent. 8.10.2018, n° 5819, citata dal ricorrente, TAR Campania, sent. 12 agosto 2019, n° 4322 nonché TAR Sardegna, I, 14 gennaio 2003, n° 25).
- 2.1.3. Ciò nondimeno la pur conclamata inosservanza formale dell'onere di deposito della documentazione progettuale presso il Comune ricorrente non esime il Collegio dal considerare ad ampio spettro la fattispecie in esame al fine di verificare se tale omissione procedimentale si sia tradotta in una effettiva pretermissione del ruolo partecipativo dell'amministrazione comunale in grado di invalidare la VIA, con conseguentemente travolgimento dell'AIA successivamente adottata dalla Provincia (e gravata con i motivi aggiunti anche per invalidità derivata) o se, invece, tale deficit sia, nel caso di specie, relegabile ad una dimensione meramente formale in quanto il Comune interessato era, in realtà, al corrente dell'iter procedimentale in corso e dunque la sua mancata partecipazione è derivata da una scelta consapevole.
- 2.1.4. Tale verifica si rivela vieppiù necessaria alla luce del corposo orientamento giurisprudenziale che evidenzia come le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo (tra cui anche quelle di cui al D.lgs. n. 152/2006 e della normativa regionale richiamata dal ricorrente nel caso di specie) debbano essere "lette ed interpretate in chiave sostanziale, alla luce della loro ratio, che è quella di consentire al privato di far valere le proprie ragioni nell'iter procedimentale, consentendo quell'apporto partecipativo in grado di orientare in senso favorevole il provvedimento finale" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 30/01/2024, n. 936). In tale ottica, si è, inoltre, evidenziato che "le disposizioni in materia di partecipazione procedimentale -ivi inclusa la disposizione circa l'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990- devono essere interpretate ed applicate non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo ed oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia in ipotesi causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione, senza che possa automaticamente rilevarsi l'illegittimità del provvedimento finale in caso di mancata od incompleta comunicazione di avvio del procedimento, anche alla luce della concreta influenza che la partecipazione del privato, in sede procedimentale, avrebbe potuto avere rispetto alla concreta portata del provvedimento conclusivo... poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non va inteso in senso formalistico, ma risponde all'esigenza di provocare l'apporto collaborativo da parte dell'interessato, esso viene meno qualora nessuna effettiva influenza avrebbe potuto avere la partecipazione del privato rispetto alla concreta portata del provvedimento finale, come prevede l'art. 21 octies, comma 2, della stessa L. n. 241 del 1990 ..." (Cons. Stato, sez. IV, sent. 6824 del 2018; conformi, ex multis, Cons. Stato, sez. IV sent. n. 4918 del 2018; sez. VI, sent. n. 2509 del 2015;



Cons. Stato, sez. IV, 04 ottobre 2021, n. 6602).

- 2.1.5. Entrando in *medias res*, osserva il Collegio come non possa essere condivisa la tesi della Regione che sostiene che la norma prevederebbe due distinti adempimenti (entrambi a carico della società che propone l'intervento), ove il primo consisterebbe nella presentazione dell'istanza, del progetto definitivo e dell'ulteriore documentazione con decorrenza dei termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione, mentre il deposito presso gli altri enti si sostanzierebbe in un adempimento ulteriore che non costituirebbe elemento essenziale del procedimento e sarebbe privo di termini e di sanzioni da parte della legge. Infatti, una simile interpretazione, volta a contemplare l'esistenza di una norma imperfetta -che all'inosservanza del precetto non correla una sanzione-, finirebbe per svuotare di contenuto la norma stessa che, invece, è volta proprio a garantire l'acquisizione di una informazione completa e tempestiva (funzionale all'eventuale resa di contributi in fase istruttoria) sugli interventi che coinvolgono interessi particolarmente sensibili dei territori e delle comunità interessate.
- 2.1.6. Per converso, va evidenziato che, come dedotto dalla Regione, il Comune di Donori in più occasioni ha avuto contezza dell'avvio dell'iter volto all'ottenimento del parere favorevole di VIA e, ciò nonostante, ha ritenuto di non attivarsi per acquisire la documentazione, partecipare al procedimento e formulare osservazioni ed eventuali opposizioni. 2.1.7. Ciò risulta, innanzitutto, dalla corrispondenza intercorsa in data 8/11/2018 tra la società Ecoserdiana S.p.a. e gli Enti interessati, tra cui il Comune di Donori (doc. 12 resistente), concernente lo stato di attuazione delle misure di prevenzione adottate nella discarica già in esercizio. A pagina 2 della nota si fa espresso riferimento al procedimento di VIA inerente l'intervento di "Potenziamento dell'impianto di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi in località Su Siccesu" oggetto del motivo di ricorso.
- 2.1.8. Ancora più significativa in tal senso risulta la comunicazione PEC del 23 aprile 2019 inviata dal Comune di Donori (doc. 15 resistente) dalla quale si evince come il Comune avesse effettivamente avuto cognizione del procedimento di ampliamento e delle correlate valutazioni in essere.
- 2.1.9. Occorre, inoltre, osservare che nonostante sia mancato il deposito della documentazione ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, essa è stata pubblicata sul sito web della Regione-Servizio Valutazioni Ambientali oltre che a mezzo stampa (v. docc. 6 e 7 controinteressata), secondo quanto previsto dalle modifiche normative intervenute sul testo del D.lgs. n. 152/2006 successivamente alla proposizione dell'istanza di VIA.
- Tale adempimento pubblicitario, pur non potendo sopperire al mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 -dovendosi, infatti, ritenere applicabile al procedimento de quo il testo vigente al momento della presentazione dell'istanza originaria nel 2017 e non assumendo rilevanza a tal fine il progetto modificato presentato nel 2018 dalla Ecoserdiana-, rileva in termini di conoscenza aliunde del procedimento di VIA e della relativa documentazione. La pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione procedente rappresenta, infatti, uno strumento efficace per assicurare di fatto la conoscenza di tutti gli elementi necessari a presentare osservazioni e offrire contributi utili alla valutazione da parte dell'Amministrazione stessa. Come è stato osservato in modo condivisibile da T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, Sent. 19/02/2024, n. 127, "tale modalità, che tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, consente a chiunque abbia interesse di prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, all'esito delle quali solo l'amministrazione, anche a fronte delle eventuali controdeduzioni del proponente, potrà valutare se sia o meno necessaria una modifica progettuale".
- 2.1.10. Pertanto, il mancato rispetto dell'obbligo di deposito non risulta aver concretamente influito sulle possibilità di partecipazione del Comune di Donori, che aveva avuto comunque sostanziale conoscenza del procedimento di VIA e, ciononostante, non aveva comunque inteso fornire alla Regione un contributo così da incidere sulla valutazione di compatibilità ambientale del progetto.
- 2.2. In ogni caso, nella fattispecie in esame non è dato scorgere quale incidenza l'effettiva partecipazione del Comune di Donori al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale avrebbe potuto avere sul contenuto del provvedimento finale.
- 2.2.1. Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che il progetto di ampliamento presentato dalla Ecoserdiana s.p.a. e oggetto del procedimento di VIA riguardava il Modulo n. 7 che è entrato in esercizio e il cui esaurimento era previsto per i primi mesi del 2023. In data 3/8/2022 la Ecoserdiana S.p.a. ha, pertanto, presentato un'istanza volta a ottenere il P.A.U.R. (comprendente oltre che la VIA, anche l'AIA e l'Autorizzazione paesaggistica) al fine di realizzare un ulteriore ampliamento mediante il Modulo n. 8, a sua volta sovrapposto ai Moduli n. 6 e n. 7. Il suddetto procedimento si è concluso con determinazione RAS n. 344 prot. n. 9985 del 2/4/2025 con cui l'Assessorato ha espresso "una pronuncia positiva sulla compatibilità ambientale dell'intervento..." (doc. 16 Regione), pur a fronte della partecipazione del Comune di Donori che aveva espresso parere negativo. Il Comune, peraltro, non ha impugnato alcun atto della nuova procedura né ha contestato le risultanze della VIA.
- 2.2.2. Tali valutazioni conclusive –riferite al "nuovo" Modulo n. 8 situato nella stessa area del Modulo n. 7- come evidenziato dalla Regione nella propria memoria, possono ritenersi sostanzialmente confermative di quelle espresse nel procedimento conclusosi nel 2019 e inducono a ritenere che la partecipazione del Comune a quest'ultimo procedimento non avrebbe comunque inciso sul suo esito finale.



2.2.3. Per altro verso, dalla lettura della stessa D.G.R. 19/24 del 2019 risulta come l'Amministrazione procedente avesse preso in considerazione la stessa circostanza dedotta dal Comune col presente motivo di ricorso, ovvero l'ipotesi che la contaminazione potesse originarsi dal Modulo n. 6.

Tuttavia, sulla base dell'istruttoria svolta, tale ipotesi è stata esclusa, ritenendo che la contaminazione non provenisse da detto Modulo, sul quale sarebbe stato successivamente realizzato il Modulo n. 7 oggetto del procedimento di VIA.

Risultano significative in tal senso le note richiamate dalla DGR 19/24 alle pagine 7 e 8 – in particolare, la nota prot. n. 6270 del 18/3/2019 del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio, la nota ARPAS n. 1261 del 14/1/2019 e la nota prot. n. 82766 del 13.3.2019 dell'ATS Sardegna – ASSL Cagliari - che hanno evidenziato che, con un elevato grado di probabilità, si potesse escludere il coinvolgimento dell'area denominata "Su Siccesu" rispetto ai superamenti delle CSC riscontrati nei piezometri P1, P2 e P5 situati in località "S'Arenaxiu" all'estremità ovest della discarica.

Pertanto, gli stessi elementi conoscitivi che il Comune, attraverso la sua rituale partecipazione, avrebbe potuto introdurre nel procedimento di VIA, in realtà, erano stati vagliati dalla stessa Amministrazione procedente attraverso il riferimento ai pareri degli Enti posti a tutela dell'ambiente e della salute.

2.2.4. Si ritiene, in definitiva, che l'apporto partecipativo che il Comune di Donori avrebbe potuto in ipotesi fornire al procedimento di VIA non avrebbe potuto in concreto incidere sul giudizio di compatibilità ambientale dell'intervento della Ecoserdiana. Ciò sia alla luce delle risultanze del secondo procedimento autorizzativo volto all'ottenimento del PAUR per il Modulo n. 8, procedimento al quale il Comune ha partecipato rendendo il proprio parere negativo e che, ciononostante, ha condotto a esiti sostanzialmente confermativi del "primo" procedimento di VIA, sia alla luce della stessa DGR impugnata, nella quale sono state oggetto di valutazione le medesime problematiche, relative alla possibile contaminazione proveniente dal Modulo n. 6, cui ha fatto riferimento il Comune di Donori.

Al riguardo, si rammenta che "spetta al ricorrente il quale lamenti l'omessa o incompleta comunicazione di avvio del procedimento indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale in grado d'incidere sulla determinazione dell'Amministrazione; solo dopo che la parte ha adempiuto a questo onere l'Amministrazione sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato" (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2022, n. 10790; Cons. Stato, sez. V, 08/03/2022, n. 1664).

Nella specie, ritiene il Collegio che la Regione abbia assolto al proprio onere probatorio dimostrando che la tempestiva partecipazione del Comune non avrebbe sortito alcun effetto sulla portata sostanziale della decisione relativa alla compatibilità ambientale dell'intervento.

- 2.3. Conseguentemente, il mancato deposito della documentazione e la mancata osservanza da parte dell'Amministrazione di quanto previsto della normativa citata dal ricorrente riveste, nella specie, una rilevanza puramente formale che non può, pertanto, condurre all'annullamento degli atti impugnati.
- 3. Col secondo motivo di ricorso il Comune di Donori ha dedotto la violazione dell'art. 191, par. 2, Trattato UE concernente il principio di precauzione, in ragione del fatto che, pur in presenza di un rischio grave e concreto di contaminazione della falda acquifera, peraltro rappresentato anche dall'ARPAS (che aveva altresì disposto un Piano di Accertamento) la Regione aveva nondimeno ritenuto di pronunciarsi positivamente sulla compatibilità ambientale del progetto.
- 3.1. Anche tale motivo risulta infondato.
- 3.1.1. Occorre evidenziare, infatti, che la discarica gestita dalla Ecoserdiana S.p.a. è costituita da una pluralità di moduli che insistono su due settori distinti: il primo, denominato "Su Siccesu" (moduli 3, 4, 5 e 6), e il secondo, denominato "S'Arenaxiu" (moduli 1 e 2). L'intervento oggetto della procedura di V.I.A. conclusasi con la Deliberazione della G.R. n. 19/24 del 23.05.2019 impugnata con il ricorso principale prevedeva, in particolare, l'ampliamento per sopraelevazione del modulo di discarica in esercizio denominato n. 6 per rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località "Su Siccesu", attraverso la realizzazione di un nuovo modulo (il n. 7).
- 3.1.2. Assume rilievo, innanzitutto, il fatto che già l'istruttoria condotta nell'ambito del procedimento di VIA aveva evidenziato, attraverso il riferimento ai pareri degli enti intervenuti (in particolare, la nota prot. n. 6270 del 18/3/2019 del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio, la nota ARPAS n. 1261 del 14/1/2019 e la nota prot. n. 82766 del 13.3.2019 dell'ATS Sardegna ASSL Cagliari), con un elevato grado di ragionevolezza, l'estraneità della porzione denominata "Su Siccesu" rispetto ai superamenti delle CSC rilevate nei peziometri P1, P2 e P5 (in località "S'Arenaxiu" all'estremità ovest della discarica).
- 3.1.3. L'Amministrazione aveva, pertanto, subordinato il proprio giudizio positivo al rispetto di alcune prescrizioni prevedendo che "qualora durante la gestione operativa dell'impianto gli esiti dei monitoraggi delle acque sotterranee, da effettuarsi secondo le modalità di cui al Piano di monitoraggio e controllo (PMC) di cui al punto successivo, dovessero evidenziare una contaminazione riconducibile al modulo in esercizio, ovvero ai sottostanti moduli 4 e/o 5, gli abbancamenti dovranno essere interrotti in attesa dell'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa di settore" (cfr. DGR 19/24 p. 10).
- 3.1.4. Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che il giudizio positivo di compatibilità ambientale non si palesi affetto da quei profili di manifesta irragionevolezza cui è limitato il sindacato giurisdizionale. Tale giudizio, infatti, è stato reso



all'esito di un'approfondita istruttoria nell'ambito della quale non era emerso un diretto coinvolgimento del Modulo n. 6 (su cui doveva essere localizzato il Modulo n. 7) nella contaminazione della falda acquifera. Gli accertamenti effettuati militavano, infatti, nel senso di escludere, con ragionevole certezza, la provenienza della contaminazione dal settore in cui era localizzato il Modulo n. 6.

3.1.5. Si rammenta, sul punto, che secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale "La valutazione d'impatto ambientale di cui agli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 si sostanzia non già in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera programmata, bensì in un giudizio sintetico globale e completo sui molteplici aspetti di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dall'opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero. Essa non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati" (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 17/01/2025, n. 76).

Dal sopra evidenziato carattere dell'apprezzamento sotteso alla VIA discendono pregnanti limiti in merito al sindacato giurisdizionale che, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di separazione dei poteri, è consentito soltanto quando risulti violato il principio di ragionevolezza, atteso che "Nel rendere il giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti" (Cons. Stato, Sez. II, 02/08/2024, n. 6947; Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 13/01/2025, n. 172).

- 3.2. Ciò premesso, nella fattispecie in esame non vi è stata alcuna violazione del principio di precauzione.
- 3.2.1. Tale principio, come è noto, consiste in un criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica. Esso risponde, dunque, alla necessità di fronteggiare e/o gestire i c.d. rischi incerti. Muovendo da tale preliminare considerazione, è possibile coglierne il principale tratto distintivo rispetto all'idea di "prevenzione". Mentre, infatti, la prevenzione può entrare in gioco solo a fronte di "rischi certi", ossia in presenza di rischi scientificamente accertati e dimostrabili, ovverosia in presenza di rischi noti, misurabili e controllabili, la precauzione, al contrario, trova il proprio campo di applicazione allorché un determinato rischio risulti ancora caratterizzato da margini più o meno ampi di incertezza scientifica circa le sue cause o i suoi effetti. Ne deriva che al concetto di precauzione è connaturata una intrinseca funzione di anticipazione della soglia di intervento dell'azione preventiva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16/11/2023, n. 9852).
- 3.2.2. Ai fini della sua corretta operatività, il principio di precauzione deve, tuttavia, inserirsi in un processo di contemperamento con gli ulteriori principi generali dell'azione amministrativa, tra cui quello di proporzione.

Deve essere, infatti, condiviso quanto affermato dalla giurisprudenza secondo cui "Il principio di precauzione non può legittimare un'interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli. La sua corretta applicazione non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, in assenza di un riscontro oggettivo e verificabile, richiedendo, di contro, una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile" (Cons. Stato, Sez. IV, 31/08/2023, n. 8098).

Ciò deve valere, a maggior ragione, quando, come nel caso di specie, gli approfondimenti istruttori abbiano condotto a escludere, con una ragionevole certezza, la presenza di rischi per l'ambiente e la salute attraverso accertamenti e valutazioni svolti dagli enti preposti alla cura di tali interessi.

Sul punto, si veda, infatti, quanto recentemente affermato da T.A.R. Lazio Roma, 20/11/2023, n. 17216, che ha escluso la violazione del principio di precauzione "... nella fattispecie in cui un parere, in cui sono confluite le univoche e concordanti valutazioni tecniche di tutti gli interlocutori (pubblici e privati) competenti, abbia concluso per l'assenza di un danno significativo alle varie componenti ambientali in conseguenza della realizzazione dell'opera pubblica... A tale stregua, le censure formulate dal ricorrente in relazione all'applicazione del principio di precauzione risultano volte a sindacare l'opportunità delle scelte, tecniche e amministrative, rimesse all'Autorità preposta alla cura degli interessi pubblici coinvolti, mirando, in ultima analisi, a sostituire alle contestate valutazioni, che non superano mai la soglia dell'abnormità o della manifesta illogicità, le proprie soluzioni".

- 3.2.3. In altri termini, il principio di precauzione non può essere inteso nel senso di portare in ogni caso a escludere un giudizio positivo di compatibilità ambientale a fronte di meri rischi generici per la salute o l'ambiente, qualora gli approfondimenti istruttori abbiano sostanzialmente escluso un tale pericolo, come avvenuto nel caso di specie in relazione al rischio di contaminazione proveniente dal Modulo n. 6.
- 3.2.4. Va, inoltre, considerato che dalla documentazione prodotta in giudizio, relativa all'istruttoria del "nuovo" Modulo



- 8 -collocato al di sopra di quello oggetto del presente procedimento— è emerso, a seguito degli approfondimenti nel frattempo eseguiti sull'area, che la fonte della contaminazione della falda idrica sotterranea fosse effettivamente da individuare nel Modulo n. 2 dell'impianto di discarica, in linea con quanto già accertato nell'ambito dell'istruttoria che aveva portato al giudizio positivo di compatibilità ambientale.
- 3.2.5. In particolare, nello Studio di Impatto Ambientale depositato dalla ricorrente nel procedimento di PAUR unitamente all'istanza del 3/8/2022 in relazione al suddetto Modulo n. 8 è stato affermato che "la contaminazione della falda è stata riscontrata in corrispondenza del modulo n. 2 di discarica e nelle aree immediatamente a valle idrogeologico dello stesso; l'unico bersaglio individuato è stata la falda acquifera; il modulo per cui si richiede l'ampliamento (modulo 8) e quelli sottostanti (moduli 4, 6 e 7) sono posti ad una distanza di oltre 110 m dal precedente, a monte idrogeologico rispetto all'area in cui la falda è risultata contaminata; i monitoraggi dei piezometri ubicati tra il modulo 2 ed i moduli 4/6/7 non evidenziano superamenti delle CSC".

Tali elementi trovano sostanziale conferma anche nella relazione redatta dal consulente tecnico d'ufficio nominato dalla Procura della Repubblica di Cagliari nell'ambito del procedimento penale a carico dell'Amministratore della società Ecoserdiana S.p.a. (doc. 8 prodotta dallo stesso Comune ricorrente), in particolare, alle pagine 64 e 65 della Relazione dove il consulente fa riferimento alle contaminazioni provenienti esclusivamente dal Modulo n. 2.

- 3.2.6. Nello stesso senso depone anche il contenuto dell'ordinanza n. 1/2019 adottata dalla Provincia del Sud Sardegna ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 in materia di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione, nella quale si dava atto che lo stato di contaminazione interessava soltanto "i piezometri ubicati a valle idrogeologica del sito e non per quelli a monte", escludendo, pertanto, quelli situati in prossimità dei Moduli nn. 6 e 7.
- 4. Per i medesimi motivi sopra illustrati, non possono trovare accoglimento neanche il primo e il terzo dei motivi aggiunti formulati dal Comune di Donori avverso la Determinazione n. 71 del 19/2/2020 del Dirigente dell'Area Ambiente Servizio Autorizzazioni-AIA– della Provincia del Sud Sardegna, con la quale è stata rilasciata ad Ecoserdiana s.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la modifica sostanziale ed ampliamento per sopraelevazione del Modulo n. 6 della discarica in esercizio, in località Su Siccesu e S'Arenaxiu in Comune di Serdiana.
- In particolare, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'operato della Regione che, pur in presenza di un accertato inquinamento della falda, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale a beneficio del soggetto responsabile dell'inquinamento, astenendosi dal revocare o sospendere tale positiva valutazione e ha censurato in via derivata, per i vizi mutuati dalla VIA, anche l'Autorizzazione Integrata Ambientale successivamente rilasciata.
- 4.1. Anche tali motivi risultano infondati, proprio in quanto le risultanze documentali non hanno evidenziato la presenza di contaminanti provenienti dai Moduli 4 e 5 o 6 e 7.
- La stessa prescrizione contenuta nella VIA del 2019 era deputata al monitoraggio del sito in merito ad una possibile situazione di contaminazione futura, derivante proprio dall'eventuale apporto di sostanze contaminanti provenienti da tali moduli, prevedendo in questo caso l'interruzione del conferimento in caso di indizi di contaminazione.

Tuttavia, tale evenienza non risulta essersi avverata, non essendo emerso alcun elemento in tal senso.

- 4.2. Va, altresì, osservato che, nel frattempo, la società Ecoserdiana S.p.a. in ottemperanza al contenuto della Determinazione n. 46 del 1.03.2023 della Provincia del Sud Sardegna, ha predisposto un progetto di Messa in Sicurezza Operativa (M.I.S.O.) dell'area interessata dalle contaminazioni ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e nel corso del procedimento di PAUR per la realizzazione del Modulo n. 8 (in sopraelevazione rispetto al Modulo n. 7 oggetto del presente giudizio) tutti gli enti coinvolti, a eccezione del Comune di Donori, si sono pronunciati favorevolmente anche in relazione alle possibili interferenze tra il progetto di bonifica e quello di ampliamento (si vedano, in particolare, le note richiamate dalla Regione nella propria memoria difensiva a p. 7). Infine, la società controinteressata ha presentato, da ultimo, una integrazione dello Studio di Impatto Ambientale dal quale risultava che nessuna interferenza sulla falda poteva essere imputata al sovraccarico conseguente all'ampliamento per sopraelevazione.
- 4.3. Anche tali elementi, sia pur sopravvenuti, consentono, tuttavia, di evidenziare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione regionale e provinciale, essendo stato il fenomeno di contaminazione estraneo all'area su cui insiste il Modulo n. 7 oggetto della VIA e dell'AIA impugnate nel presente giudizio.
- 5. Il ricorrente ha, infine, dedotto la violazione delle prescrizioni dell'AIA n. 65 del 21.04.2011 con riguardo alla capacità di volumetria massima assentita per il Modulo 6, assumendo che Ecoserdiana avrebbe continuato ad effettuare i conferimenti nel Modulo 6 malgrado quest'ultimo avesse già raggiunto la sua capacità massima assentita e, quindi, ancor prima, di conseguire la VIA e l'AIA impugnati per l'ampliamento del Modulo 6 in questione. Infine, l'Ente locale deduce il mancato rispetto, da parte della controinteressta, delle prescrizioni che impongono al gestore della discarica di documentare puntualmente l'entità del percolato raccolto e le relative modalità di smaltimento.
- 5.1. Anche tale motivo è infondato in quanto, avuto riguardo al primo profilo, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova in merito al superamento del suddetto limite di capacità massima, mentre dalla Relazione prodotta in giudizio dalla Ecoserdiana S.p.a. (doc. 11) emerge che al 31/12/2019 risultava un volume residuo pari a 5.025 metri cubi (si veda, in particolare, la p. 75 della suddetta Relazione). Per ciò che concerne il secondo aspetto, appare dirimente il fatto che la controinteressata abbia prodotto in giudizio le note di trasmissione della Relazione annuale (doc. 12) con riferimento agli anni 2012-2019 in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 13.01.2003 n 36.



- 6. Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.
- 7. La particolare complessità della vicenda induce il Collegio a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge siccome infondati. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

